



IL PREPOSTO FIGURA DETERMINANTE ANCHE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L'Art. 19 Testo Unico (Decreto Legislativo 81/2008)

CHI È?

Il Decreto Legislativo n.81 del 2008, cioè il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, definisce il **preposto come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».**

Cioè, si tratta di colui che non si limita a eseguire un lavoro ma in qualche modo agisce anche con una funzione di **controllore e coordinatore del lavoro svolto da altri ed esercita una certa iniziativa nell'organizzarlo.**

Di fatto è quel lavoratore che si pone, nell'ambito dell'attività lavorativa, in una posizione direzionale e/o organizzativa verso uno o più lavoratori, **indipendentemente dall'investitura formale attribuitagli dal datore di lavoro. Un caposquadra, un coordinatore, per la legge diventa preposto anche se inconsapevole di tale ruolo.**

LA NECESSARIA CONSAPEVOLEZZA

(per agire bene ed evitare rischi penali)

Queste sue caratteristiche gli conferiscono un ruolo **determinante anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro** poiché è evidente la sua diretta relazione con le operazioni svolte dai lavoratori e con le modalità con cui queste avvengono, tanto che il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro gli attribuisce un'enorme responsabilità attraverso l'**Art. 19.**

Molto spesso, però, chi ricopre questo ruolo nemmeno sa, da un punto di vista giuridico, nell'espletamento delle proprie quotidiane mansioni, agisce da **preposto di fatto**, esponendosi così a grossi rischi di responsabilità penale.





LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SUL TEMA

Proprio per questi motivi la normativa ha previsto l'obbligo del datore di lavoro di formare adeguatamente i preposti con una specifica formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per i lavoratori:

ART. 37, COMMA 7- FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I dirigenti e i **preposti** ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- Le sanzioni per il datore di lavoro per la mancata formazione del preposto sono di tipo penale e prevedono l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (Art. 55, co. 5, lett. c).

IL RUOLO DEL PREPOSTO (e le sanzioni in cui può incorrere)

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

PER LE VIOLAZIONI DI QUESTO ARTICOLO SONO PREVISTE LE SEGUENTI SANZIONI PENALI

Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro (Art. 56, co. 1, lett. a).

Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro (Art. 56, co. 1, lett. b).





IN AGGIUNTA, C'È QUANTO PREVISTO DAL CODICE PENALE

È fondamentale ricordare che, oltre a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81, in materia di infortuni sul lavoro vige per chiunque quanto previsto dal **Codice Penale all'art. 590** qui di seguito a proposito di **lesioni personali colpose**:

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

3. SE I FATTI DI CUI AL SECONDO COMMA SONO COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, LA PENA PER LE LESIONI GRAVI È DELLA RECLUSIONE DA TRE MESI A UN ANNO O DELLA MULTA DA EURO 500 A EURO 2.000 E LA PENA PER LE LESIONI GRAVISSIME È DELLA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI.

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

PER SAPERNE DI PIÙ

Per una maggiore documentazione in merito alla delicata posizione giuridica di questa figura vi proponiamo la lettura di alcune sentenze che possono fornire un ulteriore aiuto all'identificazione di chi viene considerato preposto e alla comprensione delle sue responsabilità: <https://go.gl/YsZhWT>.

NELLA SEDE CGIL DI VIA GARIBALDI 3 A BERGAMO

è attivo il nuovo Sportello Sicurezza CGIL dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: Luigi Volpi, Rlst

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it